



COMUNE DI PREDAIA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Predaia detenute alla data del 31 dicembre 2020.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 18.00, presso l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingustificato
COVA GIULIANA - Sindaco	X		
BRIDA ALICE - Consigliere Comunale	X		
BRIDA STEFANO - Consigliere Comunale	X		
CHINI ALDO - Consigliere Anziano	X		
CORAZZOLLA ALBERTO - Consigliere Comunale	X		
FALDUTI RAFFAELLA - Consigliere Comunale	X		
GILLI MARCO - Consigliere Comunale	X		
HELPFER DEBORA - Presidente Del Consiglio	X		
LARCHER MARIANO - Consigliere Comunale	X		
MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale	X		
MELCHIORI GIANCARLO - Consigliere Comunale	X		
ODORIZZI LORIS - Consigliere Comunale	X		
PRETI ANDREA - Consigliere Comunale		X	
RIZZARDI GUALTIERO - Consigliere Comunale	X		
SCHWARZ MAURO - Consigliere Comunale			X
WEBBER ALDO - Vicepresidente	X		
ZADRA MARTINA - Consigliere Comunale	X		
ZADRA STEFANO - Consigliere Comunale	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. CLAUDIO BALDESSARI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEBORA HELPFER, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: **Brida Stefano e Gilli Marco**.

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Predaia detenute alla data del 31 dicembre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto - ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dal citato art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della citata L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune di Predaia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3) possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione

permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che in forza dell'art. 7, comma 11, della L.P. 19/2016 e dell'art. 18 comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005 il Comune, entro il 31 dicembre 2021, deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2020, e ad adottare un programma di razionalizzazione nei casi in cui le società partecipate ricadano nei presupposti per i quali la legge stessa, in recepimento di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ne impone la graduale dismissione;

Tenuto conto che - ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della citata L.P. n. 27/2010 - devono essere rese oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché in generale alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del livello di soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamati il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Commissario straordinario n. 97 del 10 aprile 2015, la deliberazione n. 40 del 25.10.2017 con la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, ed ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 5 dd. 03.01.2019, con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Predaia detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della citata L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e dell'art. 18, comma 3 bis 1, della solo ora citata L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii;

Considerato che dette revisioni hanno portato a mantenere la partecipazione nelle società APT Val di Non soc. coop., Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., Dolomiti Energia Holding Spa, Informatica Trentina Spa (ora Trentino Digitale Spa), Trentino Riscossioni Spa, Trentino Trasporti Spa, Trentino Trasporti Esercizio

Spa (poi incorporata in Trentino Trasporti Spa) e Altipiani Val di Non Spa e a razionalizzare con cessione a titolo oneroso la società B.E.L. Coredo Spa;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nelle Schede tecniche in conformità alle linee guida di cui al messaggio del Ministero dell'economia e Finanze per quanto compatibile con il contesto normativo locale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato alla presente deliberazione denominato "Provvedimento di razionalizzazione periodica", dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, sia in forma diretta che indiretta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono altresì indicate le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D. Lgs. 267/2000 secondo quanto disposto dall'art. 53 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e rilevata la propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 52 di data 28/11/2018 e pubblicato sul supplemento n. 3 al BUR n. 49 del 06/12/2018, in vigore dal 03/01/2019;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Verificata la propria competenza a deliberare sull'oggetto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla medesima proposta il Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso parere favorevole di **regolarità contabile**;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti n. 16, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, astenuti n. 0, contrari 0, sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare la Ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni, ex art. 18 c. 3bis e 3bis1 L.P. 1/2005 dicembre e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. detenute dal Comune di Predaia con riferimento alla situazione al 31.12.2020, contenuta nella relazione allegata, che firmata dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Predaia;
3. di comunicare, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità previste dal D.M. 25.01.2015;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;

5. di dichiarare altresì, con n. 16 voti favorevoli, astenuti n. 0, n. 0 contrari, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente esegibile**, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
6. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
 - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Debora Helfer

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Claudio Baldessari

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*